

Torino, lì 15/02/2012

Prot. n. 1418

Ai soggetti interessati

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova Struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) – Lotto I (gara 9-2011). Bando di gara n. 2011/S 238 348203 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

Con riferimento al possesso dei requisiti relativi alla progettazione esecutiva, in caso di riunione temporanea di progettisti in cui il "giovane professionista" ricopre il ruolo di mandante, si chiede se anche quest'ultimo debba possedere una quota dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 263 del DPR 207/2010

Si precisa quanto segue:

La normativa, ed in particolare l'art. 253 c. 5 DPR 207/2010 e s.m.i. non prescrive come obbligatoria la partecipazione ai Raggruppamenti Temporanei di "un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione", ma ne richiede almeno la presenza con rapporto di collaborazione professionale o di dipendenza.

La figura del giovane professionista presente del raggruppamento può essere rivestita da:

- un libero professionista singolo o associato;
- un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Pertanto, l'obbligo di presenza di un giovane professionista non equivale ad obbligo di associazione nel raggruppamento.

Laddove il giovane professionista, ricopra tuttavia la veste di mandante di un sub raggruppamento costituito per la progettazione, è necessario che anch'egli possieda una quota dei requisiti di cui all'art. 263 del DPR 207/2010.

In merito al quesito 2:

*Con riferimento ai requisiti di partecipazione si rileva un'incongruenza tra quanto stabilito al paragrafo 13, pag. 8, del disciplinare, che prevede la partecipazione dei progettisti mediante **avvalimento** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006 oppure mediante associazione in raggruppamento di tipo verticale (sub- raggruppamento) ed i modelli di dichiarazione allegati (modello B dichiarazione dell'impresa costruttrice e modelli D ed E dichiarazioni dei progettisti) che invece prevedono la possibilità o di **indicare** o di associare i progettisti; si chiede pertanto di precisare le modalità di partecipazione dei progettisti.*

Si precisa quanto segue:

La modalità di partecipazione dei progettisti è quella indicata al par. 13, pag 8 del disciplinare (pertanto progettisti associati o ausiliari).

Pertanto, laddove nella modulistica fornita vi sia il riferimento al progettista indicato, si deve intendere quale progettista ausiliario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

In merito al quesito 3:

- a) Alla pagina 5, sono indicate le categoria SOA necessarie per qualificarsi. Noi abbiamo un'attestazione SOA che comprende OG1 illimitata, OS6 V e OS7 V, ma ci mancano la OS4, OS28 e OS30. Tali categorie, possono essere completamente subappaltate? Basta la nostra attestazione per partecipare, o devo provvedere con un'ATI o un'avvalimento?*
- b) Alla pagina 23, vengono indicate le categorie di progettazione. La mia SOA comprende la costruzione e progettazione fino alla categoria VIII. Posso partecipare con quella? In caso diverso, cosa devo dimostrare per uno staff tecnico? E, anche se non possiedo la OS28 e OS30, posso dimostrare di aver all'interno del nostro ufficio tecnico personale qualificato?*
- c) Alla luce della nostra SOA, posso partecipare come impresa singola, o devo associarmi in ATI (di tipo verticale o mista, con progettisti)?*

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito sub a) ed in particolare alle attestazioni SOA richieste nel Bando di gara, si rileva che la categoria OS 4, è scorporabile ed interamente subappaltabile, ma le categorie OS28 e OS 30 che attengono entrambe ad opere super specialistiche di importo superiore al quindici per cento dell'importo totale dei lavori, sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura non superiore al 30%.

Non è pertanto sufficiente, ai fini della partecipazione, l'attestazione SOA che comprende OG1 illimitata, OS6 V e OS7 V.

Con riferimento al quesito sub b) e c) si rileva quanto segue:

L'articolo 92, comma 6, del DPR 207/2010 indica come i progettisti devono dimostrare i requisiti in caso di appalto di progettazione e lavori. Laddove un'impresa sia attestata per svolgere prestazioni di progettazione e costruzione, ma non abbia al suo interno uno staff di progettazione in possesso

dei requisiti richiesti (per la progettazione stessa) dal bando (nel caso della presente gara v. art. 13.3), deve necessariamente partecipare in associazione oppure avvalersi di progettisti in possesso dei suddetti requisiti per la progettazione.

In merito al quesito 4:

- a) *Con riferimento al paragrafo 13 del Disciplinare di gara – Operatori Economici ammessi e requisiti di partecipazione – nel quale è richiesto, ai concorrenti non in possesso dei requisiti progettuali, di avvalersi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., o di associare uno dei soggetti, elencati all’art. 90, comma 1 dello stesso decreto, qualificato per l’attività di progettazione, si chiede se, nel caso in cui il concorrente sia un RTI costituito composto da imprese costruttrici e da un sub –raggruppamento di progettisti, ai fini della dimidiazione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, co. 7 del D. Lgs. 163/2006, anche ciascun progettista debba essere in possesso di certificazione del Sistema qualità ISO 9001;*
- b) *Con riferimento al possesso dei requisiti relativi alla progettazione esecutiva in caso di riunione temporanea di progettisti, rif. pag. 24 del disciplinare di gara, è richiesto che il progettista capogruppo possieda i requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell’art. 263 del DPR 207/2010 in misura maggioritaria. Visto che l’art. 261, co 7 del D.P.R. 207/2010 prevede che tali requisiti debbano essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento e poiché non è richiesta alla capogruppo una percentuale minima di possesso degli stessi, se non quella relativa alla misura maggioritaria, si chiede se possa considerarsi un refuso l’ulteriore precisazione: “La mandataria, ove sia in possesso dei requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.” non essendo tale limite stabilito nel bando;*
- c) *Con riferimento al possesso dei requisiti relativi alla progettazione esecutiva in caso di riunione temporanea di progettisti, rif. pag. 23 punto C. del disciplinare di gara, quando si fa riferimento ai due servizi svolti appartenenti a ciascuna classe e categoria prevista dal bando e si specifica che tale requisito non è frazionabile, si intende che entrambi i servizi, per ogni classe e categoria devono essere svolti da uno solo dei professionisti facenti parte del raggruppamento di progettisti oppure i due servizi, ciascuno per intero, possono essere stati svolti da professionisti diversi?*
- d) *In caso di riunione temporanea di progettisti, si chiede se i mandanti possano ritenersi esentati dal dichiarare il possesso dei requisiti tecnici per la partecipazione alla presente procedura, nel caso in cui il progettista capogruppo possedesse interamente i suddetti requisiti di cui alle lettere a).b)c) e d) dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010.*

Si precisa quanto segue:

Con riferimento al quesito sub a) si precisa che, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con sentenza 4.9.2009 n. 4903 ai fini della dimidiazione della cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, co. 7 del D. Lgs. 163/2006 non è necessario che i progettisti siano in possesso della

certificazione del Sistema qualità ISO 9001, mentre è necessario, così come specificato all'art. 23 del Disciplinare, che lo siano tutte le imprese.

Con riferimento al quesito *sub b)* si precisa che trattasi di refuso.

Con riferimento al quesito *sub c)* si precisa che in caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo il possesso del requisito di cui a pag. 23 - punto C (c.d. "servizi di punta") può essere dimostrato dal raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che ogni singolo servizio (di ciascuna coppia di servizi per ogni cl. e cat.) non è ulteriormente frazionabile e pertanto dovrà essere stato integralmente prestato da uno qualsiasi dei soggetti raggruppati. Non risulta quindi necessario che uno dei soggetti temporaneamente raggruppati debba avere comunque svolto integralmente un servizio in tutte le classi e categorie Id, If, IIIb, IIIc, ma è necessario e sufficiente che un servizio di ciascuna coppia dei c.d. servizi di punta, sia stato integralmente svolto da uno qualsiasi dei soggetti temporaneamente raggruppati.

Con riferimento al quesito *sub d)*, ai sensi di quanto disposto a pag. 11 e 24 del Disciplinare di gara nonché all'art. 261, comma 7, del DPR 207/2010 tutti i componenti del raggruppamento di progettisti, anche se in misura diversa, devono possedere – e, quindi, dichiarare – una quota dei requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lettere a), b) e d) del D.P.R. 207/2010. Quanto detto trova anche conferma nel consolidato principio giurisprudenziale secondo cui in caso di partecipazione in ATI è necessario che vi sia corrispondenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Giancarlo Cellino